



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 327
del 15 GIU. 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE, EX ART. 15 LEGGE N.241/90, CON IL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO ALLO STESSO DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE"

L'anno duemila seicent'otto il giorno quindici alle ore 13,10
del mese di giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle

adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco m. Federico Piccillo

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	si'	
2) dr. Stefano Martorana	si'	
3) rag. Salvatore Corallo		si'
4) dr. Antonio Zanotto	si'	
5) sig.ra Sebastiana Disca	si'	
6) prof. Gianluca Leggio	si'	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scialogna

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 60387 /Sett. V del 27.05.2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 15 — della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
16 GIU. 2016 fino al 01 LUG. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 16 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)~~

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

16 GIU. 2016

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria Rosaria Scalone)~~

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
senza opposizione/con opposizione

16 GIU. 2016 al 01 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16 GIU. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servizi

16 GIU. 2016

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria Rosaria Scalone)~~



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Prot. n. 60387 / Seit.

del 27-05-16

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE, EX ART. 15 LEGGE N.241/90, CON IL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO ALLO STESSO DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE"

Il sottoscritto ing. Michele Scarpulla del Settore V, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- Con DDG n. 464/2013, del 22/03/2013, pubblicato in GURS n. 17 del 5-4-2013, l'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha approvato il Bando: "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali";
- Con verbale n. 9 del 11/06/2013, il Comitato Direttivo (organo esecutivo del Distretto Turistico degli Iblei) ha deliberato di affidare, così come prescritto dal Bando Regionale, il ruolo di ente "Beneficiario" dei progetti da candidare al Comune di Ragusa e di approvare lo schema di convenzione recante le modalità ed i termini dei rapporti tra il Distretto (Destinatario) ed il Comune di Ragusa (Beneficiario);
- Con nota n° 11/2013/DTI/DG del 19 giugno 2013, acquisita dal Comune di Ragusa con prot. n. 51630 del 20 giugno 2013, il Distretto formulava nei confronti del comune di Ragusa l'invito a ricoprire il ruolo di Ente Pubblico "Beneficiario" preposto all'avvio ed all'attuazione dei progetti da candidare nel contesto del citato bando;
- con atto del Commissario Straordinario n. 311/CS, del 24/06/2013, e con successiva Delibera di Giunta Municipale n. 312, del 10/07/2015, il Comune di Ragusa ha accettato, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle responsabilità previste dal Bando, il ruolo di "Beneficiario" ed ha approvato lo schema di convenzione;
- con determinazione dirigenziale n° 933 del 09/07/2013, l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato R.U.P. del "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE", dell'importo di € 983.714,93, e con determinazione dirigenziale n° 934 del 09/07/2013, l'ing. Giuseppe Corallo, tecnico dipendente, è stato incaricato della redazione del progetto esecutivo;
- in data 12/07/2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra il "Distretto Turistico degli Iblei" ed il comune di Ragusa;
- con determinazione dirigenziale n° 961 del 15/07/2013, è stato approvato il "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE", dell'importo di € 983.714,93;
- con istanza del 15 luglio 2013, il presidente del Distretto Turistico degli Iblei ha chiesto, all'Assessorato Regionale Turismo il co-finanziamento del "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE", dell'importo di € 983.714,93;
- con DDG n. 782/S3/TUR del 16/06/2014, pubblicato in GURS n. 36 del 29/08/2014, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti ritenuti ammissibili, nella quale risulta incluso il progetto suddetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1606 del 04/09/2014 è stato riapprovato il "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE", dell'importo di

- € 963.975,06, con le modifiche richieste dall'Assessorato Regionale Turismo dello Sport e dello Spettacolo;
- in data 30/09/2014 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Assessorato Regionale Turismo dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Ragusa ed il "Distretto Turistico degli Iblei", relativa alle obbligazioni tra i sottoscrittori in merito ai termini ed alle procedure da attuare ai fini della attribuzione del co-finanziamento;
- con D.D.G. n. 2477/S3TUR del 23/12/2014, è stato co-finanziato il "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE", dell'importo di € 963.975,06, in quanto ad € 913.805,60 con le risorse della linea di intervento 3.3.3.A, azione C, dell'Asse 3 del P.O. Sicilia 2007-2013, ed in quanto ad € 50.169,46 quale quota di cofinanziamento a carico del Distretto Turistico degli Iblei;
- con determina dirigenziale n. 580 del 25/03/2015 si è stabilito di procedere all'appalto del servizio relativo al "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE", dell'importo a base di gara di € 742.993,80, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Codice degli Appalti, con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice degli Appalti;
- In data 14 aprile 2015 il Distretto ha provveduto a liquidare al Comune di Ragusa, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 50.169,96 quale quota di cofinanziamento del progetto;
- in data 26/02/2016, l'appalto del servizio è stato aggiudicato in via provvisoria al R.T.I. CENSIS MANDATARIA- ASSET SRL MANDANTE;

Atteso che:

- la Legge Regionale n.10/2005 (artt.6 e 7) istituisce una propria versione dei S.T.L., definendo "...Distretti Turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali estesi anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locali... ...i Distretti Turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono con correre allo sviluppo turistico del proprio territorio, o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti...";
- i Distretti Turistici della Regione Siciliana sono qualificati come organismi di partenariato pubblico/privato che, attraverso lo studio e la valutazione delle risorse e degli elementi condizionanti esistenti in un territorio, ne programmano lo sviluppo, con particolare riguardo al contesto economico fondato sul turismo, attraverso l'attuazione di specifiche azioni;

Dato atto che:

- il Distretto Turistico degli Iblei è stato costituito da Enti Pubblici e Privati in data 11 giugno 2010 in forma di associazione semplice, senza scopo di lucro, con oggetto sociale e finalità coerenti alla programmazione regionale (L.R. n. 10/2005), ai sensi del Decreto n. 4 del 16 febbraio 2010 dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;
- il Distretto Turistico degli Iblei è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – con Decreto Assessoriale n° 47/GAB del 13 giugno 2012, che ne approvava contestualmente il P.S.T. (Piano di Sviluppo Turistico);
- il Distretto Turistico degli Iblei ha come mission il Potenziamento, la Qualificazione, lo Sviluppo e la Promozione dell'offerta turistica integrata del territorio degli Iblei;

Considerato che:

- il progetto in questione persegue finalità rientranti nei compiti istituzionali del Distretto Turistico degli Iblei, ragion per cui la convergenza operativa ed organizzativa nella realizzazione del progetto in argomento rende ancor più efficiente il procedimento d'attuazione e più efficace il conseguimento degli obiettivi;
- la sopradescritta convergenza può aver luogo per il tramite dell'istituto dell'accordo di cooperazione ex art. 15 Legge n.241/90;

Evidenziato che

- Il Bando: "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", di cui al D.D.G. N.464/2013 DEL 22/02/2013 – GURS. N. 17 DEL 05/04/2013 -, essendo finalizzato allo sviluppo di "Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali", identifica nei Distretti Turistici Riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2005, i soggetti territoriali legittimati, sul piano della competenza territoriale e strategico-programmatica, alla gestione, al presidio ed al mantenimento degli interventi finanziati, da una parte, mentre assegna all'Ente Pubblico Beneficiario, la responsabilità di presidiare le procedure amministrative funzionali all'avvio ed alla attuazione del progetto (cfr. Bando: comma 3.8, art. 2; comma 1, art. 4; comma 17, art. 10);

- il Comune di Ragusa ed il Distretto Turistico degli Iblei con la Convenzione del 12/07/2013 hanno incardinato ed avviato la reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli, delle competenze, delle responsabilità e dei termini prescritti dal richiamato Bando Regionale (cfr. art 1 convenzione del 12/07/2015);
- il progetto, con particolare riferimento all'elaborato 5.1 – Relazione Tecnica Illustrativa, identifica, in coerenza con quanto sin qui richiamato, il Distretto come soggetto deputato alla gestione, tutela e mantenimento della Carta di Valorizzazione del Territorio e delle attività promozionali correlate, che implica, già in fase di esecuzione degli interventi previsti, nonchè alla fine delle attività finanziate, l'esercizio della propria missione statutaria e del legittimo ruolo istituzionale cui è chiamato in virtù del riconoscimento regionale, altresì ritenuto, ai sensi del Bando Regionale, requisito essenziale per la partecipazione al medesimo;
- si rende necessario ed opportuno definire e consolidare il ruolo che il Distretto deve assumere già nel contesto della Esecuzione del Contratto e pertanto legittimarne la funzione anche in relazione alla ditta fornitrice dei servizi oggetto dell'appalto, in quanto soggetto destinatario degli interventi finanziati, ovvero Committente di fatto e delegante, ai sensi delle disposizioni previste dal Bando Regionale, la gestione delle procedure amministrative funzionali all'avvio ed alla attuazione del progetto al Beneficiario;
- che, stante alle previsioni dell'art. 301 del DPR 207/2010, l'acquisizione in seno alla Direzione Generale del Distretto (che ai sensi della norma statutaria svolge un ruolo cardine e di raccordo con tutti gli organi collegiali del Distretto) dell'esercizio della Direzione dell'Esecuzione del Contratto ricompone, in fase di esecuzione degli interventi progettuali, la corretta distribuzione di ruoli e responsabilità tra il Destinatario ed il Beneficiario, fornendo altresì alla ditta fornitrice formale interfaccia operativa di verifica delle attività e delle prestazioni contrattuali;
- anche nella presente fattispecie il fine dell'accordo di cooperazione risiede nell'esigenza pubblicistica di valorizzare economicamente e socialmente il territorio attraverso la realizzazione del progetto sopradescritto finanziato dall'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

Visto

- lo schema di accordo di cooperazione;

Considerato che:

- la cooperazione non comporta trasferimenti finanziari per pagare l'attività del Distretto Turistico degli Iblei, ma soltanto il mero ristoro dei costi per la gestione ed il presidio del servizio, previsto dal quadro economico del progetto, per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, e pertanto non sono previsti costi a carico del Comune di Ragusa;
- alla base dell'accordo vi è la reale divisione di compiti e responsabilità;

Ritenuto

- di approvare lo schema di accordo di cooperazione e di autorizzare il dirigente del Settore V alla sottoscrizione dello stesso;

Visto

- l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1 – Approvare lo schema di accordo di cooperazione, ex art. 15 Legge n.241/90, con il Distretto Turistico degli Iblei, finalizzato all'affidamento allo stesso della Direzione dell'Esecuzione del Contratto relativo all'espletamento del **SERVIZIO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE**, e alla gestione dei rapporti tecnici con la ditta appaltatrice;

2 – Autorizzare il dirigente del Settore V alla sottoscrizione dello stesso;

3 – Dare atto che l'accordo di cooperazione con il Distretto Turistico degli Iblei non comporta costi a carico del Comune di Ragusa.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta
 non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 27-05-2016

Il Dirigente



Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 10/06/2016 Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.


Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 09-06-2016

Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scalogna



Motivazione dell'eventuale parere contrario:


Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:


SCHEMA ACCORDO DI COOPERAZIONE

Ragusa, 27-05-2016


Il Responsabile del Procedimento



Il Capo Settore



Visto l'Assessore al ramo



schema

ACCORDO DI COOPERAZIONE

ex art. 15 della legge n.241/90 e smi

PER L'IMPIANTO, LO SVILUPPO ED IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI, NONCHE' LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RELATIVI AL "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE", COFINANZIATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO ATTRAVERSO LA LINEA DI INTERVENTO 3.3.3.A, AZIONE C), DELL'ASSE 3 DEL PO FESR SICILIA 2007-2013, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA.

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____, presso _____

TRA

Il Comune di Ragusa, con sede in _____ CF e P. IVA: _____, nella qualità di "Beneficiario" dell'intervento "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE" - linea di intervento 3.3.3.A, Azione c), dell'Asse 3 del PO FESR Sicilia 2007-2013 - Interventi Previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia, nella persona dell'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area/Settore ____ Dott. _____ nato a _____ autorizzata a stipulare gli atti ai sensi dell'art. 107 del Dlgs n. 267/00 e delegato alla firma del presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n_____ del _____, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "ente beneficiario", da un parte;

E

l'Associazione Distretto Turistico degli Iblei, con sede in _____ CF _____, nella qualità di "Destinatario" dell'intervento "PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE" - linea di intervento 3.3.3.A, Azione c), dell'Asse 3 del PO FESR Sicilia 2007-2013 - Interventi Previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia, nella persona del Dott. Giovanni Occhipinti, nato a RAGUSA, il 03/05/1972, autorizzato a stipulare il presente atto con Verbale del Comitato Direttivo n. _____ del _____ che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Destinatario", dall'altra parte;

Premesso che:

- Con DDG n. 464/2013, del 22/03/2013, pubblicato in GURS n. 17 del 5-4-2013, l'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha approvato il Bando: "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali";
- Con verbale n. 3 del 10 maggio 2013 (sessione del 05/06/2013), l'Assemblea Ordinaria dell'Ass. Distretto Turistico degli Iblei ha approvato il Bilancio di Previsione 2013, prevedendo alla voce 1.i del titolo quinto - Spese diverse - l'appostamento di euro 51.441,95 per il cofinanziamento dei progetti da candidare in seno al Bando regionale suddetto;
- Con verbale n. 9 del 11/06/2013, il Comitato Direttivo ha deliberato di affidare, così come prescritto dal Bando Regionale, il ruolo di ente "Beneficiario" dei progetti da candidare al Comune di Ragusa e di approvare lo schema di convenzione recante le modalità ed i termini dei rapporti tra il Distretto ed il Beneficiario;

- Con nota n° 11/2013/DTI/DG del 19 giugno 2013, il Distretto formulava nei confronti del comune di Ragusa l'invito a ricoprire il ruolo di Ente Pubblico "Beneficiario" preposto all'avvio ed all'attuazione dei progetti da candidare nel contesto del citato bando;
- con atto del Commissario Straordinario n. 311/CS, del 24/06/2013, e con successiva Delibera di Giunta Municipale n. 312, del 10/07/2015, il Comune di Ragusa ha accettato, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle responsabilità previste dal Bando, il ruolo di "Beneficiario" ed ha adottato lo schema di convenzione, acquisita al protocollo del Distretto con n. 11/13/DTI, in data 12/07/2013, nonché sottoscritta in pari data;
- Con verbale n. 10, del 12/07/2013, il Comitato Direttivo, ha deliberato di approvare e promuovere, nel contesto del Bando Regionale "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali" – linea 3.3.3.A Attività C), del PO - FESR Sicilia 2007/2013" il Progetto Specifico, denominato "Progetto per la Creazione della Carta di Valorizzazione del Distretto Turistico degli Iblei e per lo Sviluppo delle Attività Promozionali Correlate" di importo complessivo pari a Euro € 983.714,93, di cui € 933.545,47 a carico del PO FESR Sicilia 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A., Attività C), pari al 94,9%, dell'importo totale delle spese ammissibili come esposte nel quadro economico complessivo di progetto, e la restante parte di € 50.169,46, pari al 5,1%, a carico del Distretto Turistico degli Iblei;
- Con DDG n. 782/S3/TUR, del 16/06/2014, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha approvato le graduatorie di merito dei progetti presentati dai Distretti Turistici Regionali, tra cui risultava ammissibile a finanziamento quello denominato "Progetto per la Creazione della Carta di Valorizzazione del Distretto Turistico degli Iblei e per lo Sviluppo delle Attività Promozionali Correlate";
- Il giorno 30 settembre 2014, è stata sottoscritta, congiuntamente tra il Distretto Turistico degli Iblei, il Comune di Ragusa e l'Assessorato Regionale del Turismo la convenzione relativa al progetto - n. 46 – "Progetto per la creazione della carta di valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei e per lo sviluppo delle attività promozionali correlate" - di cui al DDG n. 782/S3/TUR;
- Con nota n. 2449/S3TUR, del 03/02/2015, acquisita con prot. n. 47/15/DTI del 03/02/2015, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, notificava al Distretto ed al Comune di Ragusa, a mezzo PEC, l'emissione del DDG n. 2477/S3Tur del 23/12/2014 di finanziamento del progetto n. 46 – "Progetto per la creazione della carta di valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei e per lo sviluppo delle attività promozionali correlate";
- In data 14 aprile 2015 il Distretto provvedeva a liquidare nei confronti del Comune di Ragusa, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 50.169,96 quale quota di cofinanziamento del progetto n. 46 – "Progetto per la creazione della carta di valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei e per lo sviluppo delle attività promozionali correlate";
- In data 26 febbraio 2016 il Comune di Ragusa ha aggiudicato provvisoriamente, a seguito delle procedure di appalto ad evidenza pubblica;

Visto:

_____;

Richiamati:

- Il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999, 1.2. con le modifiche apportate dai Regolamenti 397/2009 e 437/2010;
- Il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all'ammissibilità delle spese, con le modifiche apportate dai Regolamenti 1341/2008, 284/2009 e 539/2010;
- Il COCOF 08/0020/04-IT – Documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013;

- Il COCOF 07/0037/03-IT – Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- Il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/10/2008, n. 196 relativo al “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;
- Il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Documento di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo di cui all'art.21 del regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n.16 del 03 ottobre 2010 relativa a “modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”;
- La Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011 relativa a “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- La Legge 13 agosto 2010 , n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- La Legge 17 dicembre 2010, n. 217 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.
- Il D.D.G. n.464/2013 del 22/03/2013 col quale è stato approvato il Bando denominato “Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”, finalizzato all'attuazione della linea di intervento 3.3.3.A, Attività C), “Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali”, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia;
- Il D.D.G. n.719/2013 del 22 maggio 2013, col quale è stato rettificato il comma 11, dell'art. 15, del “Bando Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali” nel testo allegato al D.D.G. n.464 del 22 marzo 2013;
- Il D.D.G. n.802 del 17 giugno 2013, col quale è stato rettificato il comma 2, dell'art.10 del “Bando Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali” nel testo allegato al D.D.G. n.464 del 22 marzo 2013, prorogandone i termini di scadenza alle ore 12.00 del giorno 16 luglio 2013;
- Il D.D.G. n.301 del 17 marzo 2014, col quale è stato sostituito l'art.4) del D.D.G. n.464, del 22 marzo 2013, inerente l'individuazione del Capitolo del Bilancio Regionale, sul quale fare gravare l'onere di spesa relativo al bando;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n.259, del 17 luglio 2013, con la quale è stata approvata la nuova ripartizione delle risorse finanziarie del PO FESR Sicilia 2007/2013 tra i Dipartimenti competenti per obiettivi operativi;
- Il D.D.G. n.668/A2/TUR del 21 maggio 2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 17/07/2014 al reg.1, foglio 46, col quale è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 3.3.3.A-C) del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, da attuarsi all'interno dell'Asse 3;

- Il D.D.G. n.782/S3TUR del 16/06/2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/07/2014 al reg.1, foglio 47, col quale sono stati approvati: l'elenco dei progetti ammissibili inerenti azioni di sistema e contestuale graduatoria di merito, l'elenco dei progetti specifici ammissibili e le contestuali graduatorie di merito, l'elenco dei progetti non ammissibili con le relative motivazioni;

Atteso che:

- in Italia la Legge n.135/2001 istituisce i "Sistemi Turistici Locali", definiti come "...i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, od alla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate";
- in Sicilia la Legge Regionale n.10/2005 (artt.6 e 7) istituisce una propria versione dei S.T.L., definendo "...Distretti Turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali estesi anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locali... ...i Distretti Turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono con correre allo sviluppo turistico del proprio territorio, o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti...";
- l'art. 74 della Legge regionale 14 maggio 2009 n.6 dispone che sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali;
- il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n.320;
- i Distretti Turistici della Regione Siciliana sono qualificati come organismi di partenariato pubblico/privato che, attraverso lo studio e la valutazione delle risorse e degli elementi condizionanti esistenti in un territorio, ne programmano lo sviluppo, con particolare riguardo al contesto economico fondato sul turismo, attraverso l'attuazione di specifiche azioni;

Dato atto che:

- il Distretto Turistico degli Iblei è stato costituito da Enti Pubblici e Privati in data 11 giugno 2010 in forma di associazione semplice, senza scopo di lucro, con oggetto sociale e finalità coerenti alla programmazione regionale (L.R. n. 10/2005), ai sensi del Decreto n. 4 del 16 febbraio 2010 dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;
- il Distretto Turistico degli Iblei è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – con Decreto Assessoriale n° 47/GAB del 13 giugno 2012, che ne approvava contestualmente il P.S.T. (Piano di Sviluppo Turistico);
- il Distretto Turistico degli Iblei ha come missione il Potenziamento, la Qualificazione, lo Sviluppo e la Promozione dell'offerta turistica integrata del territorio degli Iblei;

Considerato che:

- il progetto in questione persegue finalità rientranti nei compiti istituzionali del Distretto Turistico degli Iblei, ragion per cui la convergenza operativa ed organizzativa nella realizzazione del progetto in argomento rende ancor più efficiente il procedimento d'attuazione e più efficace il conseguimento degli obiettivi;
- la sopradescritta convergenza può aver luogo per il tramite dell'istituto dell'accordo di cooperazione ex art. 15 Legge n.241/90, disciplinante lo svolgimento in collaborazione tra esse di attività di interesse comune, posto che ricorrono le seguenti condizioni:
 - o gli enti coinvolti hanno natura pubblica;
 - o lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di per seguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

- tale cooperazione non comporta trasferimenti finanziari per pagare l'attività dell'Associazione, ma soltanto il mero ristoro dei costi per la gestione ed il presidio del servizio, previsto dal progetto, per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
- alla base dell'accordo vi è la reale divisione di compiti e responsabilità;
- l'accordo prevede che a fronte del finanziamento dell'intera operazione l'Associazione Distretto Turistico degli Iblei conferisce la propria attività mediante l'apparato e l'organizzazione di cui è dotato;
- per rispettare le condizioni previste dall'art. 15 legge n.241/90, ispirate dall'intento di una migliore divisione di compiti, reciproca collaborazione ed economicità di gestione, l'organismo (nella specie, l'Associazione) mette a disposizione organizzazione e mezzi, senza far ricadere i costi sul Comune di Ragusa, essendo l'attività in questione da svolgere rientrante nei propri compiti istituzionali;

Rilevato che:

- il presente accordo si conforma alle indicazioni della deliberazione n. SCCLEG/2/2015/PREV della Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, talché:
 - il summenzionato Destinatario è qualificato come soggetto titolare di un interesse pubblico ed è adeguatamente fornito di apparato e risorse in grado di realizzare, appunto, gli scopi che si propone, ragion per cui il presente accordo ammette unicamente ed esclusivamente il finanziamento dell'interesse pubblico che s'intende perseguire con la realizzazione del progetto ed esclude espressamente qualsiasi forma, diretta ed indiretta, di retribuire i costi del Destinatario, in quanto già rientranti nella propria mission, ad eccezione del mero ristoro dei costi per la gestione ed il presidio del servizio, previsto dal progetto, per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
 - la fisionomia del presente accordo pubblicistico si caratterizza per il fatto che i coinvolti soggetti portatori di interessi pubblici contribuiscono alla realizzazione dello scopo comune con propri apporti, ove l'uno conferisce il presidio dei processi amministrativi di avvio ed attuazione del progetto e l'altro deve corrispondere il servizio, ovviamente, con mezzi propri;
- il presente accordo si conforma alle indicazioni della decisione n. 01178/2015 (n.affare 00972/2013) del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, resa nell'Adunanza di Sezione del 11 marzo 2015, che ha avuto modo di affermare in ordine all'accordo di cooperazione:
 - *“....2. La materia ha subito una recente evoluzione sia nella giurisprudenza comunitaria che amministrativa, ed ha anche ricevuto un'innovativa disciplina nelle nuove direttive europee approvate nel 2014. Prima di trarre le definitive specifiche conclusioni in ordine al quesito proposto, sembra opportuno ricordare brevemente tale evoluzione della giurisprudenza e della legislazione comunitaria e nazionale. La Corte di Giustizia UE aveva inizialmente affrontato l'esame di tale tipologia di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici nella c.d. "Sentenza Amburgo" (sentenza 9 giugno 2009, Causa C-480/06, Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica Federale di Germania), nella quale s'era stabilito che gli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche aggiudicatrici finalizzati all'esecuzione congiunta di compiti comuni d'interesse pubblico non sono soggetti alle direttive appalti; che non è necessario che ciascuna di esse partecipi nella identica misura all'effettiva esecuzione dell'oggetto dell'accordo di cooperazione, essendo viceversa eventuale l'assunzione di diritti e obblighi reciproci pur restando esclusa la previsione di trasferimenti finanziari tra le parti cooperanti, fatti salvi i rimborsi dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo di cooperazione, in quanto la cooperazione in tal caso non può in alcun modo essere riconducibile ad accordi di natura commerciale; sempre in tale ottica, le parti cooperanti non possono svolgere, in linea di principio, alcuna attività commerciale nell'ambito della cooperazione, né tanto meno il servizio oggetto della cooperazione può essere offerto sul mercato; nel rispetto del principio di parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, nessun'impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti (analogni principi erano stati poi ribaditi nelle sentenze 19.12.2012, Causa C-159/11 ASL*

Lecce c/Univ. Salento e Ordine Ing. Prov. Lecce; nell'ordinanza del 16.05.2013, Causa C-564/11, Consulta Reg. Ord. Ing. della Lombardia c/ Comune di Pavia, Univ. degli Studi di Pavia; Causa C-352/12, Cons. Naz. Ing. c/ Comune di Castelvecchio Subequo, Univ. degli Studi di Chieti Pescara - Dip. Scienze e Storia dell'Architettura, Cons. Naz. Ing., Comune di Barisciano, Scuola di Architettura e Design Vittoria dell'Univ. di Camerino, del 20.06.2013; sentenza del 13.06.2013, causa C-159/11 e C-386/11, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG c/ Kreis Duren, Stadt Duren)....";

- *".....3. Nella legislazione nazionale l'art. 15, comma 1°, della L. 7 agosto 1990, n. 241 già stabiliva che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (cioè della partecipazione alla conferenza di servizi) "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. La giurisprudenza amministrativa nazionale, a tale proposito, ispirandosi a quella comunitaria, aveva precisato che per "attività" si intende qualsiasi tipo di attività giuridica, comprese quelle materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività, e che gli accordi ai sensi dell'art 15 L. 241/1990 rappresentano una particolare categoria di cooperazione pubblico-pubblico cd. "non istituzionale/orizzontale", cui restano del tutto estranee le reciproche controprestazioni e la logica dello scambio (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013 n. 3849, Sez. II, 28 novembre 2012 n.9004). Erano state dunque ritenute estranee alla categoria in esame, e pertanto soggette alla disciplina degli appalti, quelle attività che, pur esercitate nelle forme e modalità della cooperazione, risultano rivolte a comporre "un contrasto di interessi tra l'ente pubblico che, da un lato, grazie all'attività scientifica da esso istituzionalmente svolta, offre prestazioni di ricerca e consulenza deducibili in contratti di appalto pubblico di servizi e l'ente che, conformandosi a precetti normativi, richiede tali prestazioni in quanto strumentali allo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico. Il tutto secondo la logica dello scambio economico sugellata dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo necessario alla produzione del servizio e dunque in perfetta aderenza allo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 c.c. Ne consegue che lo strumento impiegato è estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici, ma vede uno di questi fare ricorso a prestazioni astrattamente reperibili presso privati" (così Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2013 n. 4832 e 16 gennaio 2015 n. 84)....";*
- *"....A questa giurisprudenza comunitaria ed amministrativa nazionale hanno fatto seguito le nuove direttive europee del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto nei settori speciali) che, nell'intento in più occasioni perseguito di codificare principi già elaborati nelle decisioni dei giudici comunitario e nazionali, hanno definito con maggiore dettaglio le connotazioni dell'istituto in esame. Anche in questo caso, per ciò che riguarda l'immediata applicabilità, alle fattispecie oggetto del quesito, delle relative disposizioni recate dalle nuove direttive europee, non può che richiamarsi quanto affermato nel parere di questa II Sezione n.298 del 30 gennaio 2015 secondo cui, anche "nel caso in esame, se non vi è addirittura un'applicazione immediata del tipo 'self-executing', non può in ogni caso non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto e destinata a regolare a brevissimo la concorrenza nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'U.E.", trattandosi in definitiva di "disposizioni di compiutezza tale da farle ritenere 'self-executing', avendo indubbiamente contenuto incondizionato e preciso (così Cass. SS.UU., sentenza n.13676 del 25/02/2014)"....";*
- *".....E sempre nella direttiva 2014/24/UE, l'art. 1 paragrafo 6, stabilisce che "gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente*

direttiva". Il successivo art. 12, paragrafo 4, stabilisce che "un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; e c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione..." per giungere poi ad affermare relativamente alla fattispecie in esame precise conclusioni che per la loro valenza generale sono applicabili anche nella situazione di cui al presente accordo e precisamente concludeva che "...7. Tanto premesso, deve concludersi per l'esclusione dal codice dei contratti e dalle direttive UE, e per la piena legittimità, senza riserva alcuna, di accordi, convenzioni e contratti di servizi tra l'Agenzia del demanio ed ogni altro soggetto pubblico, tra i quali le amministrazioni statali centrali e periferiche e gli enti territoriali, nonché ogni ente pubblico o società per azioni (sempreché totalmente in mano pubblica), finalizzati alla gestione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Il fine comune di tali amministrazioni nel perseguire questi obiettivi, a ben vedere, prescinde totalmente dalla natura demaniale o patrimoniale dei beni oggetto delle convenzioni, ed è piuttosto ravvisabile nell'esigenza pubblicistica di valorizzare economicamente e socialmente il territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili (cfr. gli artt. 33 e 33-bis del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; 3-ter del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410; 5, comma 5° del D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85; 58 del L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), la cui realizzazione è una delle più idonee premesse per il risanamento dei conti pubblici, come anche prefigurato nel decreto cd. "sblocca Italia" (p.es. all'art.17 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014 n. 164)....";

Evidenziato che

- il Bando: "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", di cui al D.D.G. N.464/2013 DEL 22/02/2013 – GURS. N. 17 DEL 05/04/2013 -, essendo finalizzato allo sviluppo di "Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali", identifica nei Distretti Turistici Riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2005, i soggetti territoriali legittimati, sul piano della competenza territoriale e strategico-programmatica, alla gestione, al presidio ed al mantenimento degli interventi finanziati, da una parte, mentre assegna all'Ente Pubblico Beneficiario, la responsabilità di presidiare le procedure amministrative funzionali all'avvio ed alla attuazione del progetto (cfr. Bando: comma 3.8, art. 2; comma 1, art. 4; comma 17, art. 10);
- il Comune di Ragusa ed il Distretto Turistico degli Iblei con la Convenzione del 12/07/2013 hanno incardinato ed avviato la reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli, delle competenze, delle responsabilità e dei termini prescritti dal richiamato Bando Regionale (cfr. art 1 convenzione del 12/07/2013);
- il progetto, con particolare riferimento all'elaborato 5.1 – Relazione Tecnica Illustrativa, identifica, in coerenza con quanto sin qui richiamato, il Distretto come soggetto deputato alla gestione, tutela e mantenimento della Carta di Valorizzazione del Territorio e delle attività promozionali correlate, che implica, già in fase di esecuzione degli interventi previsti, nonché alla fine delle attività finanziarie, l'esercizio della propria missione statutaria e del legittimo ruolo istituzionale cui è chiamato in virtù del riconoscimento regionale, altresì ritenuto, ai sensi del Bando Regionale, requisito essenziale per la partecipazione al medesimo;
- si rende necessario ed opportuno definire e consolidare il ruolo che il Distretto deve assumere già nel contesto della Esecuzione del Contratto e pertanto legittimarne la funzione anche in relazione alla ditta fornitrice dei servizi oggetto dell'appalto, in quanto soggetto destinatario degli interventi finanziati, ovvero Committente di fatto e delegante, ai sensi delle disposizioni previste dal Bando

Regionale, la gestione delle procedure amministrative funzionali all'avvio ed alla attuazione del progetto al Beneficiario;

- che, stante alle previsioni dell'art. 301 del DPR 207/2010, l'acquisizione in seno alla Direzione Generale del Distretto (che ai sensi della norma statutaria svolge un ruolo cardine e di raccordo con tutti gli organi collegiali del Distretto) dell'esercizio della Direzione dell'Esecuzione del Contratto ricomprende, in fase di esecuzione degli interventi progettuali, la corretta distribuzione di ruoli e responsabilità tra il Destinatario ed il Beneficiario, fornendo altresì alla ditta fornitrice formale interfaccia operativa di verifica delle attività e delle prestazioni contrattuali;
- anche nella presente fattispecie il fine dell'accordo di cooperazione risiede nell'esigenza pubblicistica di valorizzare economicamente e socialmente il territorio attraverso la realizzazione del progetto sopradescritto finanziato dall'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione. Come da art. 11 della Convenzione del 30/09/2014, sottoscritta tra il Distretto Turistico degli Iblei, il Comune di Ragusa e dall'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; l'Ente beneficiario ha nominato RUP dell'intervento l'ing. Michele Scarpulla.

Art.2 Oggetto

Il Comune di Ragusa, nella qualità di Beneficiario del finanziamento, relativamente all'intervento denominato **"PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE"** - linea di intervento 3.3.3.A, Azione c), dell'Asse 3 del PO FESR Sicilia 2007-2013 - Interventi Previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia, CUP _____ ammesso a finanziamento con DDG n. 2477/S3Tur del 23/12/2014 per l'importo complessivo di €_____ (euro _____), di cui euro _____ (_____) a carico della quota di cofinanziamento del Distretto, 1) affida, 2) conferisce e 3) concede, ai sensi e come previsto dal Bando: "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", di cui al D.D.G. N.464/2013, del 22/02/2013, dalla Convenzione del 12/07/2013, dalla Convenzione del 30/09/2014 e dal progetto, con particolare riferimento all'elaborato 5.1 - Relazione Tecnica Illustrativa, all'Associazione Distretto Turistico degli Iblei, riconosciuta con DA n° 47/GAB del 13 giugno 2012 dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, quanto segue:

1. la gestione ed il presidio dei rapporti tecnici con la ditta fornitrice in fase di realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle fasi di taratura, impianto, implementazione e messa a regime della Carta di Valorizzazione del Territorio, nonché alle azioni promozionali consequenziali e correlate, in quanto soggetto deputato, anche ai sensi del proprio statuto, alla gestione, tutela, mantenimento e promozione del marchio turistico del territorio e pertanto destinatario diretto delle azioni e dei servizi previsti dal progetto, i cui risultati dovranno essere maturati nel contesto del serrato raccordo tecnico-operativo e coordinamento tra la ditta fornitrice ed il Distretto medesimo;
2. la Direzione dell'Esecuzione del Contratto alla Direzione Generale del Distretto, che ai sensi della norma statutaria svolge un ruolo cardine e di raccordo con tutti gli organi collegiali del Distretto medesimo, ai fini del consequenziale e diretto riscontro esecutivo e di verifica sulla traduzione operativa delle specifiche tecniche, gestionali e organizzative impartite dal Distretto alla ditta esecutrice, nonché di armonizzazione contenutistica e procedurale rispetto al ruolo di presidio del procedimento amministrativo del beneficiario e del RUP;

3. la piena e completa destinazione di tutti i risultati prodotti in esito all'esecuzione dei servizi progettuali, previsti alle varie fasi, nonché la consegna di tutti i prodotti e dispositivi fisici, cartacei, informatici e multimediali che verranno realizzati nell'ambito della esecuzione del progetto, utili e funzionali alla gestione, tutela, mantenimento ed alla promozione del marchio turistico del territorio, anche dopo la fine delle attività progettuali.

L'Associazione Distretto Turistico degli Iblei a fronte di quanto affidato, conferito e concesso dal Comune di Ragusa si rende disponibile a fornire la propria attività mediante l'apparato e l'organizzazione di cui è dotata e dichiara di non ricevere e/o pretendere e/o avere alcun genere di corrispettivo quale controprestazione, ad eccezione del mero ristoro dei costi per la gestione ed il presidio del servizio, previsto dal quadro economico del progetto, per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

All'uopo le parti si danno reciprocamente atto che :

- a) il progetto in questione persegue finalità rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Ragusa ed in quelli del Distretto Turistico, ragion per cui la loro convergenza operativa ed organizzativa nella realizzazione del progetto in argomento rende ancor più efficiente il procedimento d'attuazione e più efficace il conseguimento degli obiettivi;
- b) la sopradescritta convergenza può aver luogo per il tramite dell'istituto dell'accordo di cooperazione ex art. 15 Legge n.241/90, disciplinante lo svolgimento in collaborazione tra esse di attività di interesse comune, posto che ricorrono le seguenti condizioni:
 - o gli enti coinvolti hanno natura pubblica;
 - o lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di per seguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - o tale cooperazione non comporta trasferimenti finanziari per pagare l'attività dell'Associazione, ma soltanto il mero ristoro dei costi per la gestione ed il presidio del servizio, previsto dal quadro economico del progetto, per la Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
 - o alla base dell'accordo vi è la reale divisione di compiti e responsabilità;
 - o l'accordo prevede che a fronte del finanziamento dell'intera operazione l'Associazione Distretto Turistico degli Iblei conferisce la propria attività mediante l'apparato e l'organizzazione di cui è dotato;
 - o per rispettare le condizioni previste dall'art. 15 legge n.241/90, ispirate dall'intento di una migliore divisione di compiti, reciproca collaborazione ed economicità di gestione, l'organismo (nella specie, l'Associazione) mette a disposizione organizzazione e mezzi, senza far ricadere i costi sul Comune di Ragusa, essendo l'attività in questione da svolgere rientrante nei propri compiti istituzionali;
- c) il presente accordo ammette unicamente ed esclusivamente il finanziamento dell'interesse pubblico che s'intende perseguire con la realizzazione del progetto ed esclude espressamente qualsiasi forma, diretta ed indiretta, di retribuire i costi dell'Associazione, in quanto già rientrante nella propria mission;
- d) la fisionomia del presente accordo pubblicistico si caratterizza per il fatto che i coinvolti soggetti portatori di interessi pubblici contribuiscono alla realizzazione dello scopo comune con propri apporti, ove l'uno conferisce il presidio dei processi amministrativi di avvio ed attuazione del progetto e l'altro deve corrispondere il servizio, ovviamente, con mezzi propri;

Art.3 Obblighi del Destinatario (Distretto)

Con la stipula del presente accordo il Distretto si obbliga a garantire:

- la gestione ed il presidio dei rapporti tecnici con la ditta fornitrice in fase di realizzazione del progetto, così come descritto nel progetto approvato, fatte salve le eventuali ed opportune azioni correttive che potranno rendersi necessarie alla luce dello sviluppo del dettaglio operativo delle

- azioni previste che dovranno comunque essere preventivamente concordate ed approvate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal RUP.
- la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, per il tramite del Direttore Generale del Distretto, nel rispetto ed in conformità alle prescrizioni previste dall'art. 300 e seguenti del DPR 207/2010;
 - la destinazione, dopo la fine delle attività progettuali, di tutti i risultati prodotti in esito all'esecuzione dei servizi progettuali, previsti alle varie fasi, nonché di tutti i prodotti e dispositivi fisici, cartacei, informatici e multimediali che verranno realizzati nell'ambito della esecuzione del progetto, all'uso esclusivo delle attività di gestione, tutela, mantenimento e promozione del marchio turistico del territorio. Nonché impegnarsi a garantire, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento CE 1083/2006, che l'operazione cofinanziata, entro i cinque anni dal completamento, non subisca:
 - modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico;
 - modifiche sostanziali risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Art.4

Obblighi del Beneficiario (Comune di Ragusa)

Con la stipula del presente accordo il Comune di Ragusa si obbliga a garantire:

- l'avvio e l'attuazione, sotto il profilo procedurale ed amministrativo, del progetto, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Convenzione del 30/09/2014, relativa al progetto - n. 46 - "Progetto per la creazione della carta di valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei e per lo sviluppo delle attività promozionali correlate" - di cui al DDG n. 782/S3/TUR, sottoscritta congiuntamente tra il Distretto Turistico degli Iblei, il Comune di Ragusa e l'Assessorato Regionale del Turismo, nonché la valorizzazione e la formalizzazione, attraverso esplicito richiamo in seno al contratto di appalto, del ruolo del Distretto nell'ambito della gestione e del presidio dei rapporti tecnici con la ditta fornitrice in fase di realizzazione del progetto;
- il conferimento, attraverso apposito e consequenziale provvedimento del RUP, della Direzione dell'Esecuzione del Contratto al Distretto Turistico degli Iblei, per il tramite del Direttore Generale;
- la concessione ed il trasferimento, attraverso il presente atto, di tutti i risultati prodotti in esito all'esecuzione dei servizi progettuali, previsti alle varie fasi, nonché la consegna di tutti i prodotti e dispositivi fisici, cartacei, informatici e multimediali che verranno realizzati nell'ambito della esecuzione del progetto, utili e funzionali alla gestione, tutela, mantenimento ed alla promozione del marchio turistico del territorio, .

Art. 5

Durata ed efficacia dell'Accordo

Il presente Accordo di Cooperazione diviene efficace a decorrere dalla data di registrazione e sarà vigente per tutta la durata dell'intervento, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione.

Art. 6

Risoluzione anticipata

Fermo restando quanto prescritto, in ordine alle cause di revoca del finanziamento, con la Convenzione del 30/09/2014, relativa al progetto - n. 46 - "Progetto per la creazione della carta di valorizzazione del Distretto turistico degli Iblei e per lo sviluppo delle attività promozionali correlate" - di cui al DDG n. 782/S3/TUR, sottoscritta congiuntamente tra il Distretto Turistico degli Iblei, il Comune di Ragusa e l'Assessorato Regionale del Turismo, il Beneficiario ed il Destinatario hanno facoltà di risolvere in qualsiasi momento, per comprovati e documentati motivi d'interesse generale diversi da quelli normati

dalla citata Convenzione, l'efficacia del presente Accordo di Cooperazione, dandone comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima.

**Art. 7
Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento alla legge n.241/90 e smi, nonchè al Dlgs n. 163/06 e smi ed al Codice Civile.

**Art. 8
Registrazione in caso d'uso**

Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I[^]), l'accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, solidalmente a carico di entrambe le Parti (cfr. art. 22 del DPR 642/72).

Ai sensi della Parte II[^] della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 l'accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

**Art. 9
Controversie e Foro competente**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Beneficiario e l'Attuatore dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Ragusa. E' escluso il giudizio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.